

Condizioni generali di contratto di plenamedia.tv

Condizioni generali di contratto per la fornitura di video

Condizioni generali di contratto di plenamedia.tv relative a contratti con aziende per la produzione di video industriali

Sommario

§1 Stipulazione del contratto.....	2
§2 Prestazioni di plenamedia.tv.....	2
§3 Prestazioni del cliente.....	3
§4 Compenso.....	3
§5 Penale per inadempimento.....	4
§6 Accettazione.....	5
§7 Responsabilità per vizi materiali e giuridici e violazioni di obblighi.....	5
§8 Responsabilità per altro fondamento giuridico.....	6
§9 Diritti d'uso.....	6
§10 Citazione e referenze.....	7
§11 Clausola di riservatezza.....	7
§12 Risoluzione del contratto da parte del cliente.....	7
§13 Disposizioni finali.....	7

§1 Stipulazione del contratto

§1.1 plenamedia.tv è un'azienda produttrice di media audiovisivi la cui attività principale è la produzione di cosiddetti video industriali (video di presentazione aziendale, video per eventi e fiere, interviste, ecc.) per conto di terzi (nel prosieguo denominati collettivamente "produzione").

§1.2 Per i contratti stipulati da plenamedia.tv con aziende, per la produzione di video industriali, valgono esclusivamente le presenti condizioni contrattuali. Vengono espressamente escluse eventuali disposizioni diverse contenute nelle condizioni generali di contratto del cliente.

§1.3 Le offerte di plenamedia.tv riportate in opuscoli, annunci pubblicitari ecc., nonché sui siti web di plenamedia.tv o simili, sono senza impegno e non vincolanti, anche per quanto riguarda l'indicazione dei prezzi, salvo espressa dichiarazione vincolante.

§1.4 plenamedia.tv effettua ricerche e calcoli accurati per il proprio lavoro. A tale scopo plenamedia.tv necessita talvolta di un certo lasso di tempo. Il cliente è pertanto vincolato per 10 giorni dal proprio ordine. Qualora plenamedia.tv non rifiutasse l'incarico entro 20 giorni dalla ricezione dell'ordine, la conferma si intende trasmessa.

§1.5 Il rispetto di un periodo di esecuzione dipende dall'approvvigionamento in tempo utile.

§1.6 La produzione ultimata verrà messa a disposizione del cliente di plenamedia.tv, sotto forma di un link di download, in una data che sarà comunicata di volta in volta al cliente di plenamedia.tv.

§2 Prestazioni di plenamedia.tv

§2.1 plenamedia.tv realizzerà la produzione oggetto del contratto, in particolare effettuando le prestazioni concordate contrattualmente.

§2.2 L'ideazione, il contenuto e le caratteristiche tecniche della produzione verranno concordati tra le Parti. Tuttavia, per quanto riguarda la realizzazione artistica, la decisione finale spetta esclusivamente a plenamedia.tv.

§2.3 Qualora, alla luce di nuovi eventi, si ritenesse opportuno modificare o sostituire all'ultimo momento il progetto redazionale, le Parti dovranno trovare un accordo rapido e tempestivo al riguardo. Nel caso in cui le Parti non riuscissero a raggiungere un accordo o

un'intesa in tempo utile, plenamedia.tv adotterà le decisioni necessarie a propria discrezione secondo equità.

§3 Prestazioni del cliente

§3.1 Il cliente si adopererà al meglio delle proprie capacità per assistere plenamedia.tv nella realizzazione della produzione. A tal fine, il cliente selezionerà uno o più collaboratori competenti che saranno a disposizione di plenamedia.tv fornendo consulenza per la produzione ed eventualmente partecipando alla stessa.

Il cliente garantirà inoltre a plenamedia.tv accesso illimitato ai luoghi delle riprese concordati tra le Parti.

§3.2 Il cliente concede a plenamedia.tv tutti i diritti d'uso, i diritti connessi alla protezione del diritto d'autore o altri diritti nell'ambito previsto nel rispettivo catalogo dei diritti, in particolare anche il diritto d'uso in considerazione di tutti i tipi di utilizzo finora sconosciuti, su cosiddetto materiale estraneo eventualmente utilizzato in relazione alla produzione, vale a dire foto e registrazioni audio non realizzate da plenamedia.tv nell'ambito del presente contratto. Si precisa che, nella misura in cui il cliente concede o ha concesso di filmare o fotografare i propri collaboratori, egli autorizza plenamedia.tv a utilizzare tale materiale fotografico e audio nel medesimo ambito della produzione stessa e che sussiste l'apposito consenso dei propri collaboratori ad essere filmati o fotografati. Il cliente garantisce di essere legittimato a godere degli appositi diritti sul materiale estraneo. Il cliente solleva inoltre plenamedia.tv da ogni pretesa di terzi in relazione a tale concessione di diritti e/o utilizzo da parte di plenamedia.tv, comprese le spese legali sostenute per la difesa.

§4 Compenso

§4.1 Il cliente verserà a plenamedia.tv, per tutte le prestazioni oggetto del presente contratto e la concessione dei diritti, un compenso pari all'importo concordato maggiorato dell'IVA di volta in volta prevista dalla legge. Il compenso dovrà essere versato in tre rate secondo le seguenti scadenze:

1a rata: 40% del compenso alla stipulazione del contratto,

2a rata: 30% del compenso con l'inizio delle riprese della produzione,

3a rata: 30% del compenso con la consegna della produzione al cliente,

ferma restando di volta in volta regolare emissione di fattura.

§4.2 Con pagamento di compenso forfetario sono state saldate le spese contrattuali. Eventuali altre spese relative alla produzione saranno rimborsate solo previo apposito accordo con il cliente.

§4.3 Qualora il cliente formuli richieste di modifica che comportano costi aggiuntivi, plenamedia.tv li definirà preventivamente e, in caso di ordine con tali richieste di modifiche, li fatturerà.

§5 Penale per inadempimento

§5.1 Qualora il cliente intenda saltare una scadenza concordata per la fornitura della prestazione da parte di plenamedia.tv, non sia in grado di soddisfare ai propri obblighi di collaborazione al riguardo o desideri posticipare la scadenza per qualsiasi altro motivo, egli dovrà comunicarlo a plenamedia.tv per iscritto tempestivamente, e comunque al massimo due settimane prima della scadenza concordata, per mantenere il proprio diritto alla prestazione.

§5.2 Nel caso in cui la comunicazione, ai sensi del paragrafo 1, avvenga a meno di due settimane e non almeno a una settimana dalla scadenza, il cliente dovrà corrispondere a plenamedia.tv una penale per inadempimento pari al 50 % del compenso concordato per tale scadenza.

Qualora la comunicazione avvenga a meno di una settimana dalla scadenza, il cliente dovrà corrispondere a plenamedia.tv una penale per inadempimento pari all'80 % del compenso concordato per tale scadenza. Ciò vale solo ed esclusivamente nella misura in cui plenamedia.tv non sia riuscita a concedere una scadenza diversa. Qualora l'ammontare del compenso per la scadenza convenuta non sia stato stabilito, esso sarà determinato in base alla parte di produzione totale prevista alla scadenza concordata saltata.

§5.3 Nel caso in cui il cliente salti una scadenza fissata per la fornitura della prestazione da parte di plenamedia.tv senza preavviso, o la comunicazione avvenga solo a meno di 24 ore dalla scadenza concordata per la fornitura della prestazione da parte di plenamedia.tv, il cliente dovrà corrispondere a plenamedia.tv una penale per inadempimento pari al 100% del compenso concordato per tale scadenza. Se l'ammontare del compenso per la scadenza fissata non è stato stabilito, esso sarà determinato in base alla parte di produzione totale prevista alla scadenza concordata saltata.

§5.4 Nel caso in cui una data per le riprese venga rinviata dal cliente a meno di quattordici giorni da quella concordata, plenamedia.tv avrà inoltre diritto ad un risarcimento dei costi aggiuntivi generati da tale rinvio.**§5.5** Una compensazione della penale per inadempimento tra il cliente e plenamedia.tv avverrà solo previo accordo separato, nel quale si fisserà l'ammontare della penale per inadempimento da compensare.**§5.6** Le penali per inadempimento saranno esigibili al momento della comunicazione da parte del cliente o, qualora la comunicazione da parte del cliente non venga effettuata, alla decorrenza della scadenza concordata saltata.

§6 Accettazione

§6.1 Il cliente è tenuto, entro due settimane dalla consegna della produzione completa da parte di plenamedia.tv o di un fornitore di servizi incaricato da plenamedia.tv, a dichiarare l'accettazione o a segnalare eventuali vizi. Qualora il cliente ometta di dichiarare l'accettazione o di segnalare eventuali vizi, la produzione si intenderà accettata. Ciò non si applica in caso di vizi nascosti che non possono essere individuati entro due settimane dalla consegna.

§6.2 Il cliente ha la facoltà di non accettare l'opera indicando le relative motivazioni, in particolare se plenamedia.tv rifiuta o non effettua il ritocco e/o la modifica richiesti dal cliente, cosicché la produzione non può essere utilizzata come programmato. Si precisa che una mancata accettazione per ragioni di carattere redazionale e artistico non è ammessa.

§7 Responsabilità per vizi materiali e giuridici e violazioni di obblighi

§7.1 Forniture o servizi difettosi, previa relativa comunicazione da parte del cliente, dovranno essere migliorati o sostituiti da parte di plenamedia.tv.

§7.2 Non potrà essere avanzato alcun diritto se il vizio è irrilevante, specificatamente se non incide in modo significativo sull'utilizzo concordato. plenamedia.tv non risponderà per vizi imputabili al cliente. Tra i vizi imputabili al cliente si annoverano in particolare quei vizi dovuti a informazioni, testi, immagini, grafici, documenti o materiali forniti dal cliente.

§7.3 Nel caso in cui l'adempimento successivo non avvenga entro un termine ragionevole fissato dal cliente, il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto o di ridurre il compenso.

§7.4 Vizi evidenti, che appaiono immediatamente ad un cliente medio, dovranno essere segnalati a plenamedia.tv per iscritto dal cliente entro 10 giorni lavorativi dalla consegna. Vizi non evidenti dovranno essere segnalati a plenamedia.tv entro 10 giorni lavorativi dalla loro individuazione. In caso contrario, i diritti derivanti da tali vizi non potranno essere rivendicati.

§7.5 Fatte salve le disposizioni precedenti del presente paragrafo 6, plenamedia.tv non risponderà per vizi. Ciò vale per tutti i danni conseguenti al vizio. Tale limitazione di responsabilità non si applica a danni derivanti da morte, lesioni fisiche o personali dovute a una violazione di obblighi dolosa o colposa o a qualsiasi altro danno derivante da una violazione di obblighi dolosa o gravemente colposa. La limitazione della responsabilità non si applica inoltre in caso di violazione volontaria di obblighi contrattuali essenziali.

§7.6 In caso di negligenza lieve, plenamedia.tv risponderà esclusivamente per il danno prevedibile insito nella natura del contratto.

§7.7 Il termine di prescrizione delle rivendicazioni per vizi è di un anno.

§7.8 Resta ferma la responsabilità obbligatoria ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Le suddette limitazioni di responsabilità non si applicano nemmeno in caso di vizi che plenamedia.tv abbia celato in modo doloso o nell'ambito di una promessa di garanzia.

§8 Responsabilità per altro fondamento giuridico

§8.1 Si esclude un obbligo di risarcimento danni per ragioni che esulino dalle clausole del paragrafo 6 - indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa rivendicata. Ciò vale in particolare per richieste di risarcimento danni per responsabilità precontrattuale, per altre violazioni di obblighi o per richieste di risarcimento danni illecite ai sensi dell'art. 823 BGB (Codice civile).

§8.2 Nella misura in cui l'obbligo di risarcimento danni sia escluso o limitato, la presente disposizione si applica anche all'obbligo personale di risarcimento danni di nostri dipendenti, prestatori d'opera, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

§9 Diritti d'uso

§9.1 plenamedia.tv concede al cliente un diritto d'uso semplice e non trasferibile sul video per l'utilizzo nell'ambito (temporale e territoriale) concordato nel contratto principale. Qualora l'ambito della concessione dei diritti non sia espressamente definito nel contratto principale, i diritti concessi includono soltanto i diritti necessari al conseguimento dello scopo del contratto principale.

§9.2 Nel caso in cui, dopo aver trasmesso l'ordine, il cliente abbia intenzione di estendere il diritto d'uso rispetto ad una limitazione temporale o territoriale, plenamedia.tv, nella misura in cui ciò sia possibile, concederà al cliente i relativi diritti d'uso a fronte del pagamento del comune compenso o, laddove un tale compenso non sia determinabile, di un compenso adeguato.

§9.3 Sono esclusi dalla concessione dei diritti da parte di plenamedia.tv i diritti su materiali estranei forniti dal cliente o utilizzati su richiesta del cliente, in particolare su opere musicali. Il cliente è responsabile di essere in possesso dei diritti per l'utilizzo conforme al contratto (ad es. arrangiamento) da parte di plenamedia.tv nonché per l'utilizzo previsto da parte sua di tutti i materiali estranei da lui forniti o utilizzati su sua richiesta, nella misura necessaria.

§9.4 La proprietà di tutto il materiale grezzo generato durante la produzione di video e i prodotti intermedi da esso derivanti, nonché di materiali realizzati da plenamedia.tv come sceneggiature, documenti e progetti, resta di plenamedia.tv.

§9.5 La concessione dei diritti avviene con la consegna della copia master ovvero con la fornitura del link di download al cliente e il pagamento dei relativi importi fatturati. Fino all'avvenuto completo pagamento, l'utilizzo del video è concesso al cliente solo in modo revocabile. plenamedia.tv ha la facoltà di revocare l'utilizzo dei servizi per il pagamento dei quali il cliente sia in ritardo, finché persiste il ritardo.

§10 Citazione e referenze

§10.1 plenamedia.tv è autorizzata a citare il proprio nome nella produzione, in particolare nei titoli di testa o di coda, secondo modalità e nelle dimensioni adeguate, includendo la riproduzione del logo di plenamedia.tv.

§10.2 plenamedia.tv si riserva il diritto di utilizzare i servizi forniti (comprese le bozze e il materiale grezzo), anche se basati su modelli dei clienti, a scopo di presentazione, in particolare di inserirle in un elenco di referenze a fini pubblicitari indicando i relativi link. Altrettanto dicasi per l'utilizzo sui social network e su Twitter.

§11 Clausola di riservatezza

§11.1 Le Parti sono tenute a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni acquisite in relazione all'adempimento delle proprie prestazioni. L'obbligo alla riservatezza si estende a tutti i collaboratori e ausiliari.

§11.2 Le Parti si impegnano inoltre a utilizzare i dati e i documenti loro conferiti esclusivamente per l'adempimento delle prestazioni previste dal presente contratto e, al più tardi dopo l'accettazione della produzione da parte del cliente, a restituirli spontaneamente e interamente a quest'ultimo, salvo quanto diversamente espressamente concordato tra le Parti.

§12 Risoluzione del contratto da parte del cliente

§12.1 Qualora il cliente rescinda il contratto prima della realizzazione del video, plenamedia.tv ha la facoltà di richiedere al cliente il compenso concordato, scalando le spese che plenamedia.tv risparmierà a seguito della risoluzione del contratto o la somma che guadagnerà o tralascerà intenzionalmente di guadagnare impiegando diversamente la propria manodopera. In alternativa, plenamedia.tv ha altresì il diritto di richiedere una quota forfettaria pari al 25% dell'importo totale della commessa corrispondente alla prestazione annullata. Al cliente resta espressamente riservato il diritto di dimostrare che plenamedia.tv ha subito un danno minimo o non ha subito danno alcuno.

§13 Disposizioni finali

§13.1 Modifiche e integrazioni del presente contratto, in particolare diritti aggiuntivi alla remunerazione, richiedono, ai fini della loro validità, la conferma dell'altra parte contraente almeno in forma scritta, ovvero la rinuncia alla conferma in forma scritta.

§13.2 Qualora una o più disposizioni del presente contratto siano o diventino inefficaci, ciò non influirà sull'efficacia delle restanti disposizioni. La disposizione inefficace sarà sostituita dalle disposizioni generali di legge vigenti.

§13.3 *Si applica la legge tedesca ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG) e delle norme sui conflitti di leggi (IPR). Il foro competente - nella misura consentita dalla legge - è Colonia.*